

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119, introducendo nuove norme per l'espletamento degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media ha stabilito, tra l'altro, una nuova misura delle indennità dovute ai presidenti ed ai membri delle commissioni per gli esami di maturità.

Con disegno di legge a parte è stata prevista una nuova misura dell'indennità per i presidenti e i commissari dell'esame di licenza della scuola media.

I predetti provvedimenti hanno però trascurato di considerare il personale non insegnante, che pure esplica la sua attività straordinaria per lo svolgimento degli esami medesimi.

Tale circostanza, poi, assume maggior rilievo se si pensi che i compensi per i presidenti ed i membri delle predette commissioni risultano notevolmente rivalutati, mentre, di contro, la misura dei compensi attualmente previsti per il personale non insegnante è irrisoria e non retribuisce adeguatamente le prestazioni di questi.

Non è trascurabile, infine, la circostanza che, essendo state abolite, per gli esami di maturità e di licenza della scuola media, le sessioni di riparazione, a detto personale ne deriva un danno economico, con una riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

Premesso quanto innanzi, si propongono le seguenti misure dei compensi dovuti al personale non insegnante durante il periodo degli esami:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina di lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e di lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi di lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, di lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

A partire dal 1° giugno 1969 al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina di lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e di lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi di lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, di lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli Enti locali.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi successivi.